



# La Polizza Unica del Volontariato

Incontro di presentazione presso i Centri Servizi

# Genesi della polizza

La Polizza Unica del Volontariato (P.U.V.) nasce nel 1997 con i Decreti attuativi della Legge 266/91 perche' i C.S.V. della Regione Emilia Romagna hanno indetto una gara tra le Compagnie assicurative italiane. L'Agenzia Cavarretta Assicurazioni s.r.l. si e' aggiudicata l'appalto per cinque anni, stravolgendo il vecchio sistema assicurativo e realizzando un contenitore unico, inclusivo e rispettoso di tutti i dettami della Legge. Da quel momento, molto cammino e' stato percorso, fino a raggiungere un accordo quadro con il CSV Net siglato nel Maggio 2013 al Congresso di Lecce, dove il Dott. Roberto Museo, Direttore del CSV Net, unitamente al Presidente Stefano Tabo' e alla vicepresidente Francesca Danese, lo hanno pubblicamente presentato.

# Obblighi assicurativi richiesti dalla Legge 266/91

Le Organizzazioni di Volontariato di cui alla Legge 11 Agosto 1991 n. 266, sono obbligate ad assicurare i propri aderenti che prestano attività' di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività' stessa, nonché' per la responsabilità' civile per i danni cagionati a terzi o all'esercizio dell'attività' medesima.

# Definizioni utili per l'applicazione della P.U.V.

**Organizzazione di Volontariato (OdV)**: ogni organismo costituito al fine di svolgere attività di volontariato, come definito dall'art. 2 Legge 266/91, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti; ed ancora il CSV Net, I C.S.V., le Associazioni di promozione sociale, (APS) come definito dalla L. 383/2000.

## **Assicurati:**

- a. I singoli volontari che prestano "attività di volontariato" così come definito dall'art. 2 Legge 266/91, iscritti nel registro degli aderenti di cui all'art. 3 del D.M. 14/2/1992, modificato dall'art. 3 del D.M. 16/11/1992;
- b. Gli addetti al Servizio Civile Nazionale, così come previsto dalla Legge 64/2001;
- c. Gli addetti alle attività delle OdV, ovvero prestatori di lavoro dipendenti e lavoratori parasubordinati ed in regime di somministrazione lavoro;
- d. I minorenni volontari, purché in possesso di regolare autorizzazione rilasciata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- e. Tutti gli aderenti, i soci, i dipendenti e i volontari del CSV Net, dei C.S.V., delle OdV e delle Aps, i cui nomi devono essere trascritti su appositi registri nominali;
- f. Tutti i soggetti equiparati ai Volontari come definito nel normativo;
- g. Le OdV dove prestano attività di volontariato gli Assicurati sopra definiti.

# Definizioni utili per l'applicazione della P.U.V.

**Attività di Volontariato**: si intende l'attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l'Organizzazione di cui il Volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà'.

N.B.: sono escluse tutte le azioni compiute dai Volontari/Aderenti senza il preventivo coordinamento della propria Associazione, ma che vengono messe in atto sotto spinta emotiva o solidaristica personale a favore di persone, animali e cose. Pertanto tutti i danni conseguenti a Infortuni, Malattie e R.C. riconducibili a tali azioni, sono da considerare esclusi dalle garanzie prestate all'OdV/Aps e ai loro Volontari/Aderenti con la P.U.V.

**Identificazione dei volontari assicurati**: la garanzia è operante per tutti i Volontari e i soggetti ad essi equiparati, come indicato nel normativo, che risultano iscritti nei registri alla data di stipula della polizza. Le variazioni nel numero dei Volontari, identificati dai registri ufficiali tenuti dall'OdV contraente, verificatesi nel corso della garanzia, saranno comunicate dall'Ente assicurato all'Aagenzia Cavarretta Assicurazioni s.r.l. a mezzo raccomandata, fax o email, o più semplicemente con annotazione datata e siglata sia in entrata che in uscita sui registri tenuti presso il Contraente.

Le variazioni stesse saranno valide a decorrere dalla data della comunicazione e, comunque, dalla data di iscrizione sui registri. Si precisa inoltre che le medesime prescrizioni inerenti alla tenuta dei registri si estenderanno anche a tutte le OdV non espressamente disciplinate dalla Legge 266/91.

# Soggetti fruitori della Polizza

I fruitori della P.U.V. sono il CSV Net, i Centri Servizi del Volontariato (C.S.V.), le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associazioni di Promozione Sociale (Aps).

Il Legislatore ha ritenuto importante tutelare le OdV con una Legge Quadro, perché le Associazioni hanno un'importanza strategica nel mantenimento dello stato sociale. Infatti, l'art. 4 della Legge 266/91 e successive modifiche obbligano le Associazioni a tutelarsi e a tutelare i propri aderenti. Lo stesso obbligo viene imposto alle Aps ai sensi della Legge 383/2000 solo quando esse si convenzionano con Enti Pubblici.

# Definizione di Associazione

L'Associazione, nella normativa italiana, viene regolamentata dall'art. 36 del Codice Civile.

Le Associazioni possono essere **riconosciute** o **non riconosciute**.

# Associazione Riconosciuta

Le Associazioni riconosciute hanno una personalita' giuridica propria e rispondono delle proprie obbligazioni unicamente con il proprio patrimonio.

E' esclusa pertanto la responsabilita' patrimoniale di ogni singolo socio.



# Associazione Non Riconosciuta

Le Associazioni non riconosciute, non avendo una personalita' giuridica (sono la quasi totalita' delle Associazioni) rispondono delle proprie obbligazioni non solo con il patrimonio dell'Associazione stessa, ma anche, ed in solido, con quello delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione (art. 28 del Codice Civile).

Pertanto i danneggiati potranno pretendere l'intera soddisfazione di quanto stabilito dal giudice o richiesto dal legale di controparte, indifferentemente dall'Associazione e/o dal singolo socio.

# R.C.T. / R.C.O.

## Responsabilita' degli amministratori

L'Associazione per tutelare se stessa ed i propri soci rispetto al rischio di essere chiamata a risarcire danni a titolo di responsabilita' extracontrattuale, ha due strumenti a disposizione:

- Il primo consiste nell'assumere il rischio in proprio, accantonando somme di denaro per rispondere di quanto potrebbe accadere (alea).
- Il secondo, piu' semplice, consiste nel cedere il rischio a terzi con una polizza di Responsabilita' Civile.

# R.C.T. / R.C.O.

## Responsabilita' extracontrattuale

- Responsabilita' extracontrattuale: deriva dal compimento di un "fatto illecito" ai sensi dell'art. 2043 e seguenti del codice civile, in conseguenza del quale siano derivati danni ad altri soci o a terzi.
- Tale norma prevede infatti che: qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

# R.C.T. / R.C.O.

## Responsabilita' extracontrattuale

- Un esempio e' il danno subito da un partecipante ad una manifestazione organizzata dall'Associazione in conseguenza di un fatto colposo o doloso di un associato.
- In tale ipotesi saranno chiamati al risarcimento sia i soci che materialmente hanno contribuito ad arrecare il danno, che l'Associazione cui essi appartengono.

# R.C.T. / R.C.O.

## Definizioni

- Responsabilita' civile: l'art. 2043 cc obbliga l'autore del danno – a persone, animali o cose – al risarcimento dello stesso.
- R.C.T.: ogni evento per il quale gli assicurati siano tenuti a pagare, ai sensi di legge, a titolo risarcitorio per danni involontariamente causati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale durante lo svolgimento dell'attivita' di volontariato.
- R.C. Prestatori d'Opera: danni causati da dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo.

# R.C.T. / R.C.O.

## Presidi difensivi offerti dalla P.U.V.

La P.U.V. offre due opzioni che si differenziano per i massimali assicurati e per le garanzie prestate, definite:

- ***Rischio I***
- ***Rischio II.***

# R.C.T. / R.C.O. Rischio I

Massimale catastrofale per sinistro € 2.500.000,00

Per danni a persone € 2.500.000,00

Per danni ad animali e/o cose € 2.500.000,00

# R.C.T. / R.C.O. Rischio I

## Garanzie operanti

- Copertura danni per opere/attività presso terzi
- Attività svolte, patrocinata e gestita sia direttamente dal contraente che attraverso organismi/persone costituiti o preposti dall'Ente;
- Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, corsi, laboratori, manifestazioni ricreative, politiche, di culto, rinfreschi, pranzi etc inclusa l'involontaria somministrazioni di cibi avariati;
- Partecipazione a mercati, esposizioni, fiere, banchetti;
- RC derivante all'ente assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- Azioni di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'art. 14 Legge 222/84
- Danni cagionati a terzi dai portatori di handicap con carrozzine ed altri presidi ortopedici;
- R.C. personale dei singoli volontari durante l'attività di volontariato;
- I singoli volontari sono terzi tra di loro;
- Rinuncia alla rivalsa;
- Danni cagionati ed infortuni subiti da personale in regime di somministrazione lavoro;
- R.C. personale di dipendenti, personale in regime di somministrazione lavoro, lavoratori atipici e parasubordinati.



# R.C.T. / R.C.O. Rischio II

Massimale catastrofale per sinistro € 5.000.000,00

Per danni a persone € 5.000.000,00

Per danni ad animali e/o cose € 5.000.000,00

# R.C.T. / R.C.O. Rischio II

## Garanzie operanti

- Copertura danni per opere/attività presso terzi
- Attività svolte, patrocinate e gestite sia direttamente dal contraente che attraverso organismi/persone costituiti o preposti dall'Ente;
- Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, corsi, laboratori, manifestazioni ricreative, politiche, di culto, rinfreschi, pranzi etc inclusa l'involontaria somministrazioni di cibi avariati;
- Partecipazione a mercati, esposizioni, fiere, banchetti;
- RC derivante all'ente assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- Azioni di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'art.14 Legge 222/84;
- Danni cagionati a terzi dai portatori di handicap con carrozzine ed altri presidi ortopedici;
- R.C. personale dei singoli Volontari durante l'attività di volontariato;
- I singoli Volontari sono terzi tra di loro;
- Rinuncia alla rivalsa;

# R.C.T. / R.C.O. Rischio II

## Garanzie operanti

- Danni cagionati ed infortuni subiti da personale in regime di somministrazione lavoro;
- R.C. personale di dipendenti, personale in regime di somministrazione lavoro, lavoratori atipici e parasubordinati.
- R.C. responsabile del servizio di sicurezza e prevenzione e R.C. Diverse, comprese la Legge 266/94;
- R.C. per l'opera di assistentato ad anziani, minori e persone con handicap;
- R.C. per cose e oggetti altrui avuti in consegna e/o custodia;
- Danni da incendio di cose altrui;
- Danni da inquinamento accidentale a cose di altri;
- Danni a mezzi sotto carico e scarico;
- Danni ai veicoli dei soci in missione – Committenza ex art. 2049 C.C.

# R.C.T. / R.C.O.

## Garanzie aggiuntive prestate con sovrappremio

- Gestione circoli ricreativi, aziendali, organizzazione gite e gestione di case e centri per le vacanze (già inclusa nel rischio 2);
- R.C. della proprietà e conduzione fabbricati in cui si svolge l'attività dell'Associazione (già inclusa nel rischio 2);
- Danni ai veicoli;
- Proprietà e/o custodia di animali, compresa attività di ippoterapia;
- Esercizio di parcheggi, autosili, autorimesse;
- Organizzazione di attività sportive, canore e concertistiche;
- Proprietà e uso di campi da gioco, impianti e centri sportivi, stadi e relative attrezzature e/o macchinari;
- Organizzazione di sagre e feste campestri;
- Attività paramedica e rischio committenza;
- Attività infermieristica;
- Rischio committenza per attività di medici e direttori sanitari.

# Responsabilita' Civile Patrimoniale del Presidente e/o amministratori

La polizza tiene indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di violazione colposa di obblighi derivanti dalla legge, dalle legittime delibere di nomina, dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto e dalle deliberazioni assembleari.

La garanzia comprende anche i danni patrimoniali direttamente cagionati alla propria Associazione contraente, purché accertate e quantificate dal giudice competente con sentenza passata in giudicato e sempreché l'azione di responsabilita' sia promossa nei modi e nei termini di legge.

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a:

- interruzioni e/o sospensioni (totali o parziali), ritardato e/o mancato inizio di attivita' esercitata da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza;
- smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore.

L'assicurazione e' prestata per uno o piu' sinistri verificatosi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, entro il limite del massimale indicato in polizza, il quale resta – per ogni effetto – unico anche nel caso di corresponsabilita' di piu' assicurati fra loro.

# Responsabilita' Civile Patrimoniale

assicurati

Massimali

- Rischio I € 15.000,00
- Rischio II € 30.000,00

N.B. : per massimali maggiori si emettono polizze specifiche alle migliori condizioni di mercato.

# Malattia Professionale

La Malattia Professionale e' un male dovuto all'azione nociva di un fattore di rischio o comunque dannoso (es. tipo di lavoro) nell'ambiente in cui si svolge l'attivita' di volontariato. Per far si' che questa garanzia fosse realmente operante, gli assicurati sono stati equiparati ai dipendenti nel godimento della garanzia, come previsto dal DPR n. 1124/65 e successivi.

# Malattia Professionale

|             | Massimali      |
|-------------|----------------|
| assicurati  |                |
| ▪Rischio I  | € 2.500.000,00 |
| ▪Rischio II | € 5.000.000,00 |



# Polizza Infortunio e Malattia

- **Definizione Infortunio**: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte, l'invalidita' permanente o l'inabilita' temporanea;
- **Definizione Malattia**: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

# Infortunati / Malattia Rischio I

|   | Massimali    |
|---|--------------|
| assicurati                                    |              |
| ▪Caso Morte                                   | € 100.000,00 |
| ▪Caso Invalidita' Permanente                  | € 150.000,00 |
| ▪Malattia – indennita' giornal. di degenza    | € 30,00      |
| ▪Infortunati – indennita' giornal. di degenza | € 30,00      |

# Infortunati / Malattia Rischio I

## Garanzie operanti

- Rischio in itinere;
- Guida autofurgoni;
- Rischio guerra;
- Asfissia di origine non morbosa;
- Avvelenamenti da ingestione o da assorbimento ed annegamento;
- Assideramento, congelamento e colpi di sole o di calore;
- Affezioni conseguenti a morsi di animali, rettili o puntore di insetti, aracnidi;
- Infortuni conseguenti a imperizia, negligenza, colpa grave o derivanti da stato di malore o incoscienza;
- L'assicurazione vale per il mondo intero;
- Portatori di handicap fisici e psichici;
- Danni subiti ai presidi ortopedici e di locomozione dei portatori di handicap sono considerati infortuni;
- Nessun limite d'età per gli assicurati.

# Infortuni / Malattia Rischio II

|   | Massimali    |
|---|--------------|
| assicurati                                |              |
| ▪Caso Morte                               | € 200.000,00 |
| ▪Caso Invalidita' Permanente              | € 200.000,00 |
| ▪Malattia – indennita' giorn. di degenza  | € 50,00      |
| ▪Infortuni – indennita' giorn. di degenza | € 50,00      |
| ▪Mezzi tecnici e ortopedici per disabili  | € 2.500,00   |
| ▪Rimborso spese sanitarie per infortunio  | € 10.000,00  |

# Infortuni / Malattia Rischio II

## Garanzie operanti

- Rischio in itinere;
- Guida autofurgoni sopra i 35 q.li;
- Rischio guerra;
- Asfissia di origine non morbosa;
- Avvelenamenti da ingestione o da assorbimento ed annegamento;
- Assideramento, congelamento e colpi di sole o di calore;
- Affezioni conseguenti a morsi di animali, rettili o puntore di insetti, aracnidi;
- Infortuni conseguenti a imperizia, negligenza, colpa grave o derivanti da stato di malore o incoscienza;
- L'assicurazione vale per il mondo intero;
- Portatori di handicap fisici e psichici;
- Danni subiti ai presidi ortopedici e di locomozione dei portatori di handicap sono considerati infortuni;
- Nessun limite d'età per gli assicurati;
- Spese di decesso dell'assicurato e/o rimpatrio della salma;
- Infortuni subiti durante terremoto, inondazione ed eventi catastrofici;
- Rischio volo, rischi sportivi ed alpinismo.

# Infortunati / Malattia

garanzie aggiuntive prestate con sovrappremio

Massimali

assicurati

|  |   |          |
|--|---|----------|
| ▪Inabilita' temporanea                   | € | 5,00     |
| ▪Inabilita' temporanea                   | € | 10,00    |
| ▪Diaria da gesso                         | € | 50,00    |
| ▪Diaria da gesso                         | € | 75,00    |
| ▪Rimborso spese sanitarie per infortunio | € | 2.500,00 |

# Infortunati / Malattia garanzie aggiuntive prestate con sovrappremio

- Speleologia;
- Immersioni subacquee;
- Rischio incendio;
- Guida autocarri;
- Eventi catastrofici (già compresi nel Rischio II);
- Rischi sportivi;
- Contagio da HIV.

**MASSIMALI - CAPITALI – PREMI – PRO CAPITE**

LA CONVENZIONE PREVEDE LE SEGUENTI GARANZIE:

**GARANZIE POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E RCO - OBBLIGATORIE**

|   |           |                |
|---|-----------|----------------|
| VOLONTARIO R.C.T.                                 | Massimale | € 2.500.000,00 |
| COLLABORATORE R.C.O.                              | Massimale | € 2.500.000,00 |
| RC PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI              | Massimale | € 15.000,00    |
| RC DANNI PER ATTIVITA' C/O TERZI                  | Massimale | € 2.500.000,00 |
| RC ORGANIZZAZIONE PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI | Massimale | € 2.500.000,00 |
| R.C. DELLA PROPRIETA' E CONDUZIONE DELLA SEDE     | Massimale | € 2.500.000,00 |

**GARANZIE POLIZZA INFORTUNI E MALATTIA - OBBLIGATORIE**

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| VOLONTARIO INFORTUNIO                         | Morte                                       | € 100.000,00   |
|   | Invalidità permanente con franchigia del 3% | € 150.000,00   |
| VOLONTARIO MALATTIA                           |   |                |
| D.P.R. 30/06/65 n.1124 E SUCCESSIVE MODIFICHE | Massimale                                   | € 2.500.000,00 |
| DIARIA GIORNALIERA DI DEGENZA PER INFORTUNIO  |   | € 30,00        |
| DIARIA GIORNALIERA PER DEGENZA DI MALATTIA    |   | € 30,00        |

**PREMIO ANNUO LORDO - PRO CAPITE**
**€ 16,00**
**N.B. : è obbligatorio inserire sempre la Garanzia R.C. della proprietà e conduzione fabbricati;**
**GARANZIE AGGIUNTIVE SU RICHIESTA DEGLI ENTI**

|  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
| INABILITA' TEMPORANEA                            | € 5,00 con 7 gg. di franchigia -<br>In alternativa: Diaria da gesso<br>€50,00 senza franchigia | € 4,00<br>Premio<br>pro capite |
| RIMBORSO SPESE SANITARIE A SEGUITO DI INFORTUNIO | € 2.500,00<br>Senza franchigia   | € 3,00<br>Premio<br>pro capite |



**MASSIMALI - CAPITALI – PREMI – PRO CAPITE**

LA CONVENZIONE PREVEDE LE SEGUENTI GARANZIE:

**GARANZIE POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E RCO - OBBLIGATORIE**

|   |           |                |
|---|-----------|----------------|
| VOLONTARIO R.C.T.                                     | Massimale | € 5.000.000,00 |
| R.C. PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI                | Massimale | € 30.000,00    |
| R.C.t. DANNI PER ATTIVITA' C/O TERZI                  | Massimale | € 300.000,00   |
| R.C.T. ORGANIZZAZIONE PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI | Massimale | € 5.000.000,00 |
| R.C.T. AD OGGETTI IN CONSEGNA E CUSTODIA              | Massimale | € 250.000,00   |
| R.C.T. DANNI DA INCENDIO                              | Massimale | € 300.000,00   |
| R.C.T. DANNI DA INTERRUZIONE E SOSPENSIONE ATTIVITA'  | Massimale | € 300.000,00   |
| R.C.T. DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE              | Massimale | € 250.000,00   |
| R.C.T. DANNI MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO             | Massimale | € 300.000,00   |

**GARANZIE POLIZZA INFORTUNI E MALATTIA OBBLIGATORIE**

|  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| VOLONTARIO INFORTUNIO<br>D.P.R. 30/06/65 n.1124 E SUCC. MODIFICHE      | Morte<br>Invalidità permanente<br>Con franchigia del 3% | € 200.000,00<br>€ 200.000,00 |
| VOLONTARIO MALATTIA  | Massimale   | € 5.000.000,00               |
| DIARIA GIORNALIERA DI DEGENZA PER INFORTUNIO                           |   | € 50,00                      |
| DIARIA GIORNALIERA PER DEGENZA DI MALATTIA                             |   | € 50,00                      |
| DIARIA GIORNALIERA PER DAY HOSPITAL                                    |   | € 25,00                      |
| INABILITA' TEMPORANEA MINORI PER OGNI GIORNO DI ASSENZA SCOLATISCA     |   | € 30,00                      |
| INFORTUNI A MEZZI DI SUPPORTO TECNICI E ORTOPEDICI DI PERSONE DISABILI | Massimale   | € 2.500,00                   |
| RIMBORSO SPESE SANITARIE A SEGUITO DI INFORTUNIO                       | Massimale<br>Senza franchigiie                          | € 10.000,00                  |

**PREMIO ANNUO LORDO - PRO CAPITE**
**€ 30,00**
**GARANZIE AGGIUNTIVE SU RICHIESTA DEGLI ENTI**

|                             |                                 |                  |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------|
| INABILITA' TEMPORANEA       | Con 7 gg. di franchigia € 10,00 | € 6,00<br>Premio |
| DIARIA GIORNALIERA DA GESSO | Senza franchigia € 75,00        | € 6,00<br>Premio |